



**UCIIM-CALABRIA**

Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori

# Regolamento della Regione Calabria

## **PARTE I**

### **SOCI**

#### **Art. 1 Valorizzazione dei soci**

1. L'UCIIM valorizza la partecipazione di tutti i soci alla vita associativa, che è basata sui principi di democrazia, legalità, trasparenza, riservatezza, spirito di servizio, coinvolgimento, assunzione di responsabilità, attenzione a tutte le dimensioni della persona e conseguimento del bene comune.

#### **Art. 2 Adesione all'associazione**

1. Per aderire all'UCIIM bisogna fare domanda d'iscrizione, condividere, con accettazione scritta, i valori e i principi dell'associazione e versare la quota associativa.
2. La domanda di adesione deve essere presentata al presidente della sezione nella quale ci si intende iscrivere.
3. L'accettazione dell'adesione è deliberata dal consiglio sezionale.
4. Il socio versa la quota associativa deliberata dal consiglio nazionale.
5. La quota associativa è personale e non è trasmissibile ad altri.

#### **Art. 3 Diritti e doveri dei soci**

1. Tutti i soci hanno il diritto di proporre iniziative coerenti con lo statuto dell'unione e di partecipare alle attività promosse a tutti i livelli dall'associazione.
2. Per la struttura democratica con disciplina uniforme del rapporto associativo, i soci ordinari hanno diritto di voto singolo per tutte le deliberazioni previste dallo statuto e per la nomina degli organi direttivi.
3. I soci ordinari godono dell'elettorato attivo e passivo, secondo quanto previsto dallo statuto, dai regolamenti associativi, dagli eventuali ordinamenti propri.
4. Sono previsti soci onorari regionali.
5. Possono essere nominati soci onorari regionali personalità di ispirazione cattolica che abbiano acquisito particolari meriti negli ambiti pedagogico, educativo, scolastico, culturale e/o verso l'UCIIM.
6. La nomina di socio onorario regionale è deliberata dal consiglio regionale di propria iniziativa o su proposta di un consiglio sezionale della regione.
7. I soci onorari regionali possono prendere parte alle riunioni, alle assemblee e ai congressi nazionali e della regione che li ha nominati con il solo diritto di parola, sono esentati dal pagamento della quota associativa e non possono assumere cariche direttive.
8. Tutti i soci si impegnano a contribuire alla progettazione e alla realizzazione delle iniziative associative e alla diffusione di una significativa presenza dell'UCIIM nella realtà sociale, ecclesiale e professionale.

#### **Art. 4 Revoca e decadenza**

1. La qualifica di socio si perde per il mancato versamento della quota associativa annuale o per dimissioni.
2. La qualifica di socio può essere revocata, su proposta del consiglio sezionale, dal consiglio regionale, per gravi e comprovate violazioni dello statuto, dei regolamenti dell'associazione e degli eventuali ordinamenti propri.
3. Avverso le deliberazioni del consiglio regionale è ammesso ricorso, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esclusione, al comitato dei probiviri, che emetterà il giudizio definitivo entro 90 giorni, sentito il parere obbligatorio del consiglio nazionale.

## **PARTE II**

### **SEZIONI E GRUPPI AGGREGATI**

#### **Art. 5 Costituzione di una nuova sezione**

1. Una sezione si può costituire, su proposta del consiglio regionale e con l'autorizzazione del consiglio nazionale, quando vi siano almeno 10 iscritti.
2. Il presidente regionale incarica un responsabile locale per collaborare con lui alla costituzione di una nuova sezione.
3. Il responsabile incaricato regge la sezione nel lasso di tempo intercorrente tra il riconoscimento della sezione da parte del consiglio nazionale e l'elezione degli organi sezionali
4. Entro 30 giorni dalla costituzione di una nuova sezione, il presidente regionale indice l'assemblea sezionale per l'elezione degli organi sezionali.
5. Nei grandi centri il consiglio nazionale può autorizzare la costituzione di più sezioni.

#### **Art. 6 Gruppo aggregato**

1. Il consiglio regionale può autorizzare la costituzione di un gruppo aggregato ad una sezione se è composto almeno da 5 soci. Il gruppo aggregato non si può costituire in una città già sede di sezione.

#### **Art. 7 Livelli intermedi**

1. In armonia con l'art. 9 dello Statuto e con l'art. 15 del Regolamento organico nazionale, possono costituirsi raggruppamenti tra Sezioni.
2. Fatta salva la libera scelta e l'autonoma delibera delle Assemblee sezionali, in ambito regionale si ipotizzano tre raggruppamenti corrispondenti alle province storiche riconfermate dal 1° gennaio 2015.
3. Essi, pertanto, saranno denominati: Raggruppamento Sezioni UCIIM: Calabria Nord, Centro e Sud corrispondenti rispettivamente alle province di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria.
4. Ciascun raggruppamento avrà un Coordinatore scelto dai Presidenti delle Sezioni.
5. Non c'è incompatibilità tra la carica di Presidente di Sezione e quella di Coordinatore del Raggruppamento.
6. Il Verbale contenente la delibera di aggregazione va conservato agli atti della Sezione e trasmesso al Consiglio regionale ed alla Presidenza nazionale.
7. Formale comunicazione della scelta del Coordinatore va inviata agli stessi Organi.

## **PARTE III**

### **ORGANI REGIONALI**

#### **Art. 8 Articolazione degli organi regionali**

Gli organi a livello regionale sono:

1. il congresso regionale
2. il presidente regionale
3. il consiglio regionale.

## **Art. 9 Congresso regionale**

1. Il congresso regionale è indetto ordinariamente ogni 4 anni, almeno 50 giorni prima della sua celebrazione, dal presidente regionale e in via straordinaria in base a quanto previsto dal regolamento organico nazionale e dall'art.9, comma 2 del presente regolamento regionale.
2. Il congresso regionale per l'elezione del presidente regionale, dei due vicepresidenti regionali, dei consiglieri regionali è convocato anticipatamente:
  - 2.1 in caso di dimissioni del presidente regionale;
  - 2.2 in caso di decadenza o sfiducia del presidente regionale;
  - 2.3 su proposta di almeno i due terzi dei componenti del consiglio regionale previsti dall'art.10, comma 1 del presente regolamento regionale;
  - 2.4 se la metà dei consiglieri regionali eletti dovesse risultare decaduta o dimissionaria;
  - 2.5 su richiesta di almeno un terzo dei soci della regione.

Per i punti 2.1, 2.3, 2.4 e 2.5 il presidente regionale convoca il congresso entro 15 giorni, se il presidente non adempie a questo compito, dal XVI giorno il congresso è convocato dal vicepresidente vicario e in sua assenza dall'altro vicepresidente per tutti gli adempimenti previsti.

Per il punto 2.2 il vicepresidente vicario e in sua assenza l'altro vicepresidente convoca entro 15 giorni il congresso regionale per tutti gli adempimenti previsti.

3. Al congresso regionale partecipano con diritto di voto i delegati eletti dalle assemblee sezionali.
4. L'avviso di convocazione contenente la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno del congresso, deliberati dal consiglio regionale, deve pervenire ai soci della regione per lettera o per e-mail.
5. L'ordine del giorno del congresso regionale per l'elezione del presidente regionale, dei vicepresidenti regionali, dei consiglieri regionali deve prevedere la trattazione del tema congressuale; l'elezione del presidente del congresso; l'approvazione del regolamento congressuale; le designazioni della segreteria congressuale, della commissione elettorale, dei componenti dei seggi elettorali; le relazioni del presidente e del segretario; la discussione e la votazione delle mozioni; l'elaborazione, la discussione e l'approvazione delle linee progettuali regionali; le operazioni elettorali.
6. Il congresso è validamente costituito in prima convocazione se è rappresentata almeno la metà più uno dei soci della regione; in seconda convocazione, almeno 24 ore dopo, qualunque sia il numero dei soci rappresentati.
7. Il congresso elegge il presidente del congresso; designa la segreteria congressuale, composta da almeno tre membri, di cui uno con funzione di coordinatore; designa la commissione elettorale, composta da almeno tre membri, di cui uno con funzione di presidente e uno con funzione di segretario; istituisce il seggio elettorale composto da almeno tre membri, di cui uno con funzione di presidente e uno con funzione di segretario. I componenti della commissione elettorale e del seggio elettorale possono coincidere.
8. Discute e approva il regolamento congressuale, che deve tenere conto delle norme statutarie, delle indicazioni del regolamento organico nazionale e del presente regolamento regionale.
9. Discute e approva le mozioni congressuali.
10. Elabora, discute e approva le linee progettuali regionali coerentemente con lo statuto, il regolamento organico nazionale e il presente regolamento regionale.
11. Elegge il presidente regionale e due vicepresidenti regionali di cui uno con funzione vicaria, secondo le modalità dal presente regolamento regionale.
12. Elegge il consiglio regionale secondo la composizione e le modalità previste dal presente regolamento regionale.
13. Elegge i delegati al congresso nazionale secondo le modalità previste dal

regolamento organico nazionale.

14. Nomina i presidenti emeriti regionali.
15. L'indizione del congresso regionale deve pervenire anche al presidente nazionale, che può partecipare al congresso, se non socio della regione, solo con diritto di parola.
16. Al congresso possono partecipare, come uditori, se non delegati, tutti i soci della regione che ne facciano richiesta.
17. I verbali del congresso regionale devono essere accessibili a tutti i soci.

#### **Art. 10 Presidente regionale**

1. Al presidente regionale compete:
  - 1.1. convocare il congresso regionale e il consiglio regionale;
  - 1.2. presiedere il consiglio regionale;
  - 1.3. dirigere, coordinare e promuovere l'attività a livello regionale;
  - 1.4. curare i rapporti con la presidenza nazionale, con le altre regioni, con le presidenze sezionali della regione, con i raggruppamenti tra sezioni della regione;
  - 1.5. comunicare, trasmettendo anche i relativi verbali, alla presidenza nazionale l'elezione del presidente regionale, dei vicepresidenti regionali, del consiglio regionale;
  - 1.6. comunicare alla presidenza nazionale la progettazione quadriennale e la programmazione annuale della regione;
  - 1.7. trasmettere alla presidenza nazionale relazione finale dell'attività annuale della regione e dell'andamento delle sezioni della regione, per le iniziative di formazione in servizio trasmettere alla presidenza nazionale anche la relativa documentazione;
  - 1.8. dare immediata comunicazione al consiglio nazionale dell'eventuale adozione di un ordinamento proprio regionale;
  - 1.9. trasmettere annualmente alla presidenza nazionale il rendiconto economico e la relativa documentazione.
2. Il presidente regionale fa parte del consiglio delle regioni.
3. Il presidente regionale in caso di assenza, impedimento, dimissioni, decadenza o sfiducia è sostituito temporaneamente dal vicepresidente vicario e in sua assenza dall'altro vicepresidente.
4. Il presidente regionale può essere sfiduciato, solo per gravi e comprovati motivi, da almeno i due terzi dei componenti del consiglio regionale previsti dall'art. 10, comma 1 del presente regolamento regionale.

#### **Art. 11 Consiglio regionale**

1. Il consiglio regionale è composto dal presidente regionale, dai due vicepresidenti regionali e dai sei consiglieri eletti.
2. Dura in carica 4 anni.
3. Si elegge prima della scadenza del quadriennio se la metà dei consiglieri eletti dovesse risultare decaduta o dimissionaria o secondo quanto previsto dal regolamento regionale. Il consiglio deve, comunque, risultare validamente in carica in coincidenza con il congresso nazionale.
4. È convocato dal presidente regionale o su richiesta di almeno un terzo dei componenti previsti dall'art. 10, comma 1 del presente regolamento regionale.
5. È presieduto dal presidente regionale.
6. Le sedute del consiglio sono valide se è presente almeno la metà più uno dei componenti previsti dall'art. 10, comma 1 del presente regolamento regionale.
7. Il diritto di voto per le deliberazioni del consiglio spetta solo ai componenti previsti dall'art. 10, comma 1 del presente regolamento regionale.

8. Dà attuazione alle delibere del congresso regionale.
9. Approva il regolamento organico regionale.
10. Delibera l'eventuale adozione dell'ordinamento proprio regionale.
11. Delibera la progettazione quadriennale regionale.
12. Delibera la programmazione annuale regionale.
13. Mette in atto mirate strategie per il conseguimento delle finalità associative e la promozione dell'associazione a livello regionale, secondo le linee progettuali deliberate dal congresso regionale.
14. Supporta e monitora l'operato delle sezioni della regione e dei raggruppamenti tra sezioni della regione.
15. Promuove e favorisce la nascita di nuove sezioni a livello regionale.
16. Delibera la natura e la modalità della partecipazione ad organismi di livello regionale e interprovinciale.
17. Delibera la partecipazione a eventuali raggruppamenti regionali.
18. Favorisce il dialogo interassociativo.
19. Approva le spese preventive e il rendiconto economico.
20. Nomina i presidenti emeriti regionali.
21. Nomina i soci onorari regionali.
22. Delibera la revoca della qualifica di socio per gravi e comprovate violazioni dello statuto e dei regolamenti dell'associazione su proposta del consiglio sezionale.
23. Alle sedute del consiglio partecipa il consulente ecclesiastico regionale, con diritto di parola e voto consultivo. Il consulente ecclesiastico regionale è nominato dalla conferenza episcopale della regione, su una terna di nomi proposta dal consiglio regionale.
24. Partecipano al consiglio regionale i presidenti emeriti regionali, laddove siano stati nominati, con diritto di parola e voto consultivo.
25. Nomina un segretario tra i soci della regione. Se il segretario non è consigliere, partecipa al consiglio regionale con diritto di parola e voto consultivo.
26. Nomina un tesoriere tra i soci della regione. Se il tesoriere non è consigliere, partecipa al consiglio regionale con diritto di parola e voto consultivo.
27. Nomina i delegati delle attività. Se i delegati non sono consiglieri, partecipano al consiglio solo con diritto di parola.
28. Può nominare degli esperti che partecipano al consiglio solo con diritto di parola.
29. Partecipano al consiglio regionale, con voto consultivo e diritto di parola, i coordinatori dei raggruppamenti tra sezioni della regione.
30. Si invitano al consiglio regionale, solo con diritto di parola, i presidenti delle sezioni della regione.
31. Nel caso di dimissione o decadenza di uno dei consiglieri si procede alla sua sostituzione per surroga, sulla base dei risultati dell'elezione del consiglio regionale. Alla sostituzione per surroga si ricorre anche nel caso in cui un consigliere si sia assentato, consecutivamente e senza averne giustificato il motivo, per tre sedute.
32. La convocazione del consiglio regionale deve pervenire anche al presidente nazionale, il quale può partecipare al consiglio solo con diritto di parola.
33. Al consiglio regionale sono invitati i consiglieri nazionali della regione, che partecipano al consiglio solo con diritto di parola.
34. I verbali del consiglio regionale devono essere accessibili a tutti i soci.

**PARTE IV**  
**MODALITÀ ELETTIVE DEGLI ORGANI REGIONALI**

**Art. 12 Norme generali**

1. Il voto riferito a persone è diretto e segreto.
2. I poteri di voto del congresso regionale vanno riferiti al numero di soci dell'anno solare precedente più i nuovi iscritti fino alla data di indizione del congresso.
3. L'elezione dei delegati al congresso regionale avviene nelle assemblee sezionali elettive.
4. Per l'elezione dei delegati sezionali al congresso regionale che elegge il presidente regionale, i vicepresidenti regionali, i consiglieri regionali vanno seguite le indicazioni del presente regolamento regionale.

**Art. 13 Assemblee sezionali per l'elezione del delegati al congresso regionale che elegge il presidente regionale, i vicepresidenti regionali, i consiglieri regionali.**

1. Ogni delegato sezionale è portatore al congresso regionale di cinque voti. I voti restanti non attribuiti vengono assegnati al primo degli eletti oltre ai cinque voti base.
2. Un socio della sezione assente all'assemblea elettiva può delegare un altro socio della stessa sezione.
3. Ogni socio non può avere più di una delega.
4. La lista o le liste dei candidati delegati sezionali deve/devono essere presentata/e alla commissione elettorale sezionale.
5. Ogni lista dei candidati deve essere presentata almeno da tre soci e deve essere firmata per accettazione dai candidati.
6. Ogni elettore può esprimere un numero massimo di preferenze pari alla metà dei candidati da eleggere, eventualmente arrotondato per difetto.
7. In caso di più liste, l'attribuzione dei delegati eletti per ogni lista avviene con il metodo proporzionale puro.
8. La proclamazione degli eletti è effettuata dal presidente dell'assemblea sezionale, dopo la lettura dei risultati elettorali da parte del presidente della commissione elettorale e la trasmissione della relativa documentazione.
9. Il presidente sezionale rilascia ad ogni delegato al congresso regionale il certificato di delega con il numero di voti di cui è portatore.

**Art. 14 Congresso regionale per l'elezione del presidente regionale, dei vicepresidenti e dei consiglieri regionali**

1. Ogni delegato sezionale è portatore al congresso regionale di cinque voti. I voti restanti non attribuiti vengono assegnati al primo degli eletti oltre ai cinque voti base.
2. Un delegato sezionale impossibilitato a partecipare al congresso regionale può farsi rappresentare, con delega scritta, da un altro delegato della stessa sezione.
3. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona.
4. I voti dei delegati sezionali assenti al congresso regionale, che non hanno prodotto delega, vengono distribuiti tra i delegati della stessa sezione in ordine di elezione, affinché ognuno, eccetto chi ha avuto attribuito i resti, abbia un multiplo di cinque.
5. Se una sezione non ha nessun delegato presente, i voti vanno persi.
6. I candidati presidenti devono presentare alla commissione elettorale la loro candidatura e quella dei vicepresidenti, insieme al loro motto e al loro programma.

7. Le candidature devono essere sottoscritte da delegati rappresentanti almeno quaranta soci e firmata per accettazione dai candidati presidenti e dai candidati vicepresidenti.
8. Se alla scadenza dei termini di presentazione delle candidature vi è la candidatura di un solo presidente con due vicepresidenti, il congresso regionale, con decisione presa all'unanimità, può procedere all'elezione per acclamazione.
9. Si possono presentare una o più liste per l'elezione dei consiglieri regionali.
10. La lista o le liste dei candidati consiglieri regionali deve/devono essere presentata/e alla commissione elettorale regionale. La lista o le liste deve/devono avere un motto e un programma.
11. La lista o le liste deve/devono essere presentata/e da delegati rappresentanti almeno quaranta soci e deve/devono essere firmata/e per accettazione dai candidati.
12. In caso di più liste per l'elezione dei consiglieri regionali ogni lista non può essere composta da più di sei candidati.
13. Si può esprimere un numero massimo di tre preferenze per l'elezione dei consiglieri regionali.
14. In caso di più liste, l'attribuzione degli eletti per ogni lista avviene con il metodo proporzionale puro.
15. La proclamazione degli eletti è effettuata dal presidente del congresso regionale, dopo la lettura dei risultati elettorali da parte del presidente della commissione elettorale e la trasmissione della relativa documentazione.

## **PARTE V PRESIDENTI EMERITI REGIONALI**

### **Art. 15 Presidenti emeriti regionali**

1. Il congresso regionale o il consiglio regionale possono nominare presidenti emeriti regionali i presidenti regionali che si sono particolarmente distinti per una significativa opera associativa, principalmente nell'espletamento della carica di presidente.

## **PARTE VI DENOMINAZIONE DELLA REGIONE**

### **Art. 16 Denominazione della regione**

1. Nella carta intestata regionale, nei programmi delle iniziative, nelle pubblicazioni e laddove si ritiene necessario la denominazione della Regione è la seguente:

UCIIM – CALABRIA  
Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori



Regolamento regionale approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 23 novembre 2014

Presidente: Maria Rosa Canale..... *Maria Rosa Canale*

Vicepresidente vicario: Giuseppe Bruno..... *Giuseppe Bruno*

Vicepresidente: Rosaria Marino..... *Rosaria Marino*

Consigliera: Angela Teresa Marino..... *Angela Teresa Marino*

Paola , Parrocchia di Santa Maria degli Angeli in Sant'Agata